



Ministero dell'istruzione e del merito

DECRETO MINISTERIALE ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MARZO 2026, N. 56, E DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DEL DECRETO MINISTERIALE 10 OTTOBRE 2023, N. 192, NEL RISPETTO DELL'ARTICOLO 1, COMMI 345, 346 E 347 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, RECANTE «BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2025-2027», CONCERNENTE LA DISCIPLINA SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DIGITALE «ASCOLTAMI» E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO NELL'AMBITO DELLO STESSO

IL MINISTRO

VISTI gli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione, i quali stabiliscono che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

VISTO altresì, l'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» (di seguito, anche «**CAD**»);

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**Regolamento**» o «**GDPR**») e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «**Codice**»);

VISTA la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01);

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*»;

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, avente ad oggetto «*Ordinamento della professione di psicologo*»;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente ad oggetto «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

VISTA la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, secondo cui sono amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative (di seguito, anche «**Istituzioni Scolastiche**» o «**Istituzioni**»);

VISTO il decreto-legge 22 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» e, in particolare, l'articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, anche «**Ministero**» o «**MIM**»);

VISTO l'Atto di Indirizzo politico-istituzionale, adottato con Decreto del Ministero 4 febbraio 2025, n. 20, concernente l'individuazione delle priorità politiche che orientano l'azione del Ministero per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, tra le quali rientrano la promozione di interventi strutturali e organizzativi volti a favorire il più possibile l'inclusione dei più fragili e, in generale, promuovere l'istituzione di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle Istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di fornire un servizio di sostegno psicologico agli studenti, anche al fine di rafforzare il contrasto alla povertà educativa e all'abbandono scolastico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, con il quale è stato emanato il «*Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito*»;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, secondo cui «*Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori [...]*»;

VISTA la legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*» e, in particolare, l'articolo 4-bis, comma 1, secondo cui «*Per l'attuazione delle finalità della presente legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie*»;

VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 settembre 2024, n. 183, con cui sono state adottate le «*Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*», nel rispetto dell'articolo 3 della suddetta Legge 20 agosto 2019, n. 92;

VISTE le «*Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo*» del 13 gennaio 2021, sottoscritte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, recante «*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale*»;

VISTA la Direttiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito 24 novembre 2023, n. 83, concernente «*Educazione alle relazioni - percorsi progettuali per le scuole*»;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (di seguito, anche «**CNOP**») del 20 marzo 2024 (di seguito, anche «**Protocollo d'Intesa**»);

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-ter, secondo cui il MIM promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della «Piattaforma Famiglie e Studenti», anche denominata «Unica» (di seguito, anche

«Piattaforma» o «Unica»), quale canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal MIM e dalle Istituzioni Scolastiche, attraverso il quale famiglie e studenti possono fruire con modalità semplificate dei servizi digitali offerti dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 21, comma 4-*quiquies*, del suddetto decreto-legge n. 75/2023, il MIM ha adottato il decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito della Piattaforma» e il decreto ministeriale 18 giugno 2024, n. 124, recante «Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell'abilitazione di nuove utenze ai fini dell'accesso all'area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area»»;

VISTI i pareri favorevoli del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 10 ottobre 2023, n. 468 e del 6 giugno 2024, n. 334, relativi, rispettivamente, ai Decreti 10 ottobre 2023, n. 192 e 18 giugno 2024, n. 124;

CONSIDERATO che, in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192 e, dunque, nell'ottica di proseguire il percorso volto a rendere la Piattaforma l'unico canale di accesso ai servizi digitali del MIM e delle Istituzioni Scolastiche, il MIM intende procedere con la progressiva implementazione di ulteriori servizi digitali all'interno della Piattaforma;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*» e, in particolare:

- a) il comma 345, secondo cui «*Per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa*»;
- b) il comma 346, secondo cui «*Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 345, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi*»;
- c) il comma 347, secondo cui «*All'onere derivante dai commi 345 e 346, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo*»;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativamente al Fondo è prevista l'assegnazione di risorse pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per il 2025 e pari ad euro 18.500.000,00 (diciottomilionicinquecento/00) a decorrere dall'anno 2026;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 marzo 2026, n. 56, attualmente in corso di registrazione da parte degli organi di controllo, adottato in attuazione del citato articolo 1, commi 345 e 346, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sentiti il Ministro della salute e il CNOP, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che disciplina:

- a) l'istituzione e i criteri di ripartizione delle risorse del «Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti» (di seguito, anche «**Fondo**») per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi di esperti psicologi a supporto delle Istituzioni Scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-*bis* della Legge 29 maggio 2017, n. 71, in coerenza con le finalità del Protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il MIM e il CNOP (di seguito, anche «**Sostegno Psicologico**»);
- b) le modalità di erogazione del Sostegno Psicologico, prevedendo, in particolare, che lo stesso sia erogato:
 - agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e al primo biennio della scuola secondaria di secondo grado frequentati le Istituzioni Scolastiche del territorio nazionale (di seguito, anche «**Studenti**»);
 - in modalità telematica, attraverso uno specifico servizio digitale presente sulla Piattaforma Unica (di seguito, anche «**Servizio**» o «**AscoltaMI**»), che consente la richiesta e l'erogazione del Servizio nei confronti dei soggetti beneficiari;
 - da esperti professionisti psicologi, individuati preventivamente dal CNOP e aventi specifici requisiti (i.e., iscrizione all'albo da almeno tre anni, esperienza in ambito scolastico e in progetti per l'età evolutiva almeno per tre anni complessivi);

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del suindicato decreto interministeriale 30 marzo 2026, n. 56, secondo cui il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, *«adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali disciplina l'implementazione di uno strumento volto a consentire l'erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, all'interno della Piattaforma «Unica», di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, definendo gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, disponibilità e interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento di dati personali, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati, nonché le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679»;*

VISTO, inoltre, l'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, secondo cui *«Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all'articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione»;*

CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni suindicate, il MIM procede ad adottare il presente decreto (di seguito, anche «**Decreto**»), finalizzato a disciplinare l'implementazione del Servizio AscoltaMI all'interno della Piattaforma Unica, nonché a regolare il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del medesimo Servizio;

CONSIDERATO che il Ministero ha predisposto apposita valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del GDPR, relativamente al trattamento effettuato nell'ambito del Servizio;

CONSIDERATO che al presente Decreto è allegato anche un documento contenente specifiche funzionali e tecniche del Servizio suindicato (di seguito, anche «**Allegato Tecnico**»), tra le quali, in particolare, i dettagli relativi ai dati personali oggetto di trattamento, agli standard tecnologici e alle misure di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità adottate, nonché alle condizioni di accesso necessarie per assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati personali;

VISTO il «Compendio sul trattamento dei dati personali attraverso piattaforme volte a mettere in contatto i pazienti con professionisti sanitari accessibili via web e app», pubblicato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali il 28 marzo 2024;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali del 26 marzo 2026, n. 196;

DECRETA

Articolo 1

(Valore delle premesse e dell'allegato)

1. Le premesse e l'Allegato Tecnico al presente Decreto costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto medesimo.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Decreto e del relativo Allegato Tecnico, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «**Consenso Informato all'atto medico**»: l'accettazione che il soggetto interessato esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) «**Studenti Beneficiari**»: gli Studenti che dispongono di un'utenza sulla Piattaforma e fruiscono del Servizio;
 - c) «**Genitori e/o Esercenti la responsabilità genitoriale**»: i genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni;
 - d) «**Scheda Informativa**»: la scheda compilata dal Professionista Psicologo con i propri dati personali, nonché le qualificazioni conseguite ed esperienze maturate;
 - e) «**Seduta Psicologica**»: la prestazione di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling erogata in via digitale nell'ambito del Servizio AscoltaMI della Piattaforma Unica;
 - f) «**Nuovi Utenti**» o «**Professionisti Psicologi**»: soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Decreto, abilitati all'accesso all'area privata della Piattaforma Unica.

Articolo 3

(Oggetto e finalità del Decreto)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2026, n. 56, e dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192 e nel rispetto dell'articolo 1, commi 345, 346 e 347 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il presente Decreto disciplina l'implementazione, in via sperimentale, all'interno della Piattaforma Unica, del Servizio Digitale AscoltaMI e il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dello stesso.
2. Il Servizio è erogato, in via facoltativa e gratuita, a favore degli Studenti Beneficiari, previa presentazione della domanda di contributo e riconoscimento dello stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 5, del presente Decreto.
3. La rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può segnalare alle Istituzioni Scolastiche situazioni generali di disagio di cui all'articolo 1, comma 346, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, rilevate nell'ambito del contesto territoriale, senza trasmettere i dati personali e le informazioni riferibili ai soggetti interessati, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. La rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può altresì informare le famiglie che versano in condizioni in grado di generare disagio agli Studenti, circa la possibilità di attivare il Servizio attraverso la Piattaforma Unica.

Articolo 4

(Ruoli dei soggetti coinvolti)

1. Il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, promuove la cultura della salute mentale e del benessere psicologico degli Studenti. A tal fine, il Ministero:
 - a) incentiva l'attivazione delle iniziative di Sostegno Psicologico, volte a supportare il benessere mentale ed emotivo di studenti e studentesse e prevenire possibili forme di disagio giovanile, nonché fenomeni di demotivazione allo studio e di abbandono scolastico;
 - b) mette a disposizione di studenti e studentesse il Servizio nell'ambito della Piattaforma Unica;
 - c) gestisce le procedure volte al riconoscimento del contributo, presentate nell'ambito del Servizio;
 - d) svolge attività di monitoraggio circa l'effettiva erogazione delle Sedute Psicologiche.
2. Il Ministero, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali (di seguito, anche «UU.SS.RR.») e delle Istituzioni Scolastiche delegate dai medesimi UU.SS.RR., è altresì responsabile della procedura di liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti Psicologi, secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico al presente Decreto.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, le Istituzioni Scolastiche eventualmente delegate dagli UU.SS.RR., sono nominate quali responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.
4. I Professionisti Psicologi erogano le Sedute Psicologiche, in modalità digitale attraverso un apposito applicativo integrato nella Piattaforma, nel rispetto del segreto professionale, nonché delle norme deontologiche e regolamentari vigenti in materia.
5. Il CNOP, nel rispetto della normativa vigente e in qualità di ente preposto alla valorizzazione della professione psicologica, è responsabile della costituzione dell'elenco degli Psicologi aderenti al Servizio, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Interministeriale 30 marzo 2026, n. 56.
6. Le Istituzioni Scolastiche promuovono l'utilizzo del Servizio da parte di Studenti e Genitori e/o Esercenti la responsabilità genitoriale, informando gli stessi circa il relativo funzionamento.

Articolo 5

(Modalità di erogazione del Servizio AscoltaMI mediante la Piattaforma Unica)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 345, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il Sostegno Psicologico è erogato, in via sperimentale, in modalità digitale tramite il Servizio AscoltaMI, integrato nella Piattaforma Unica, mediante apposito applicativo dedicato.
2. Le attività di ascolto e di consulenza finalizzate alla prevenzione e allo sviluppo del benessere psicologico sono erogate in orario extrascolastico.
3. Le Sedute Psicologiche sono fruite dagli Studenti Beneficiari entro la chiusura dell'anno scolastico in cui è richiesto il Servizio.
4. Il Servizio AscoltaMI prevede le seguenti fasi:
 - a) «Presentazione della domanda per la richiesta del contributo»: previa presa visione dell'informativa *privacy* relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del Servizio, i Genitori e/o gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni, tramite il Servizio, presentano la domanda per la richiesta del contributo finalizzato all'erogazione della Seduta

Psicologica, prestando contestualmente il Consenso Informato all'atto medico. Alla luce della normativa di riferimento, il Consenso Informato all'atto medico per gli Studenti minorenni deve essere prestato da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso in cui vi sia un unico soggetto esercente la responsabilità genitoriale.

- b) «*Riconoscimento del contributo e selezione del Professionista Psicologo*»: a seguito del riconoscimento del contributo, i Genitori e/o gli Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni selezionano il Professionista Psicologo sulla base delle informazioni contenute nella relativa Scheda Informativa e delle disponibilità fornite dal Professionista medesimo. Il contributo è riconosciuto una sola volta per ciascun anno scolastico e consente un massimo di cinque prestazioni per Studente. Solo nel caso in cui durante il primo incontro lo Studente o il Professionista Psicologo recedano dall'erogazione del Servizio, lo Studente può accedere a un ulteriore *voucher* nel corso del medesimo anno scolastico;
- c) «*Erogazione delle Sedute Psicologiche*»: gli Studenti Beneficiari fruiscono delle Sedute Psicologiche tramite l'applicativo integrato nella Piattaforma, nel rispetto dei termini indicati al comma 3 del presente articolo. Prima dell'erogazione del Servizio, viene sottoposta agli Studenti Beneficiari minorenni l'informativa *privacy* di cui al precedente punto a), in un linguaggio più facilmente comprensibile e contenente gli elementi essenziali del trattamento, nonché le relative finalità perseguite. Inoltre, si precisa che il Professionista Psicologo, in qualità di titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente Decreto, fornisce l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, in occasione del primo incontro con lo Studente Beneficiario, nelle modalità indicate nel paragrafo 2.3 dell'Allegato Tecnico.

In linea con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2026, n. 56, l'Istituzione Scolastica, attraverso la Piattaforma, riceve comunicazione dell'avvio dell'erogazione del Servizio e della conclusione dello stesso.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, del suddetto Decreto, e del Codice Deontologico di categoria, qualora il Professionista Psicologo, nel corso dell'erogazione del Servizio, individui situazioni di particolare fragilità dello Studente minorenne, segnala tale situazione agli esercenti la responsabilità genitoriale o legale. Inoltre, fermi restando gli obblighi di comunicazione a carico del Professionista Psicologo previsti dalla normativa di riferimento, quest'ultimo può informare, con il consenso informato e documentato degli esercenti la responsabilità genitoriale o legale, o dello Studente maggiorenne, l'Istituzione Scolastica in merito a notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, qualora lo ritenga strettamente indispensabile per consentire alla stessa lo svolgimento dei compiti e delle attività attribuite dalla normativa di settore, considerando preminente la tutela psicologica dello Studente.

- d) «*Verifica e liquidazione*»: il Ministero, per il tramite degli UU.SS.RR., ovvero le Istituzioni Scolastiche delegate dai medesimi UU.SS.RR., verificano l'effettiva erogazione delle Sedute Psicologiche e procedono alla liquidazione del compenso spettante al Professionista, secondo le modalità indicate all'interno dell'Allegato Tecnico.
- 5. Nel rispetto della Legge del 22 dicembre 2017, n. 219, il Consenso Informato all'atto medico può essere revocato in qualsiasi momento, secondo le modalità descritte nell'Allegato Tecnico. L'esercizio del diritto di revoca comporta la rinuncia alle Sedute Psicologiche.
 - 6. Il Servizio consente la modifica o la cancellazione degli appuntamenti calendarizzati, purché la relativa richiesta sia effettuata con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore. In mancanza di preavviso entro il predetto termine, la mancata presentazione alla Seduta dello Studente Beneficiario non pregiudica il diritto del Professionista alla liquidazione del compenso.
 - 7. Solo successivamente al primo incontro, gli Studenti Beneficiari possono richiedere, tramite la Piattaforma, l'assegnazione di un nuovo Professionista Psicologo per la fruizione delle Sedute Psicologiche. La selezione del nuovo Professionista deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal momento della richiesta di riassegnazione, nelle medesime modalità di cui al precedente comma 4, lettera b), a pena di decadenza del beneficio.

8. L'architettura di sistema e il modello di funzionamento del Servizio sono dettagliatamente descritti all'interno dell'Allegato Tecnico.

Articolo 6

(Utenti che hanno accesso al Servizio nell'ambito della Piattaforma Unica)

1. Al fine di garantire le attività di cui al presente Decreto, nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, i Genitori e/o Esercenti la responsabilità genitoriale degli Studenti minorenni e gli Studenti maggiorenni accedono alla Piattaforma Unica, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica secondo le modalità indicate nell'Allegato Tecnico al predetto Decreto.
2. Ai fini dello svolgimento della Seduta Psicologica, con il presente Decreto è autorizzato l'accesso alla Piattaforma ai Professionisti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, commi 2 e 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2026, n. 56, previa procedura di identificazione e autenticazione informatica all'area privata della Piattaforma medesima, nel rispetto delle modalità di cui all'Allegato Tecnico al Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 (di seguito, anche «**Utenti**») possono accedere alla Piattaforma e compiere le operazioni indicate all'interno dell'Allegato Tecnico. Nello specifico, l'Allegato Tecnico individua le tipologie di dati personali trattate e le operazioni eseguibili da parte dei medesimi, in conformità ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) del GDPR.

Articolo 7

(Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192, il Ministero è titolare del trattamento dei dati personali per il perseguimento delle seguenti finalità:
 - finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del presente Decreto, di seguito riportate:
 - a) gestione delle procedure volte al riconoscimento del contributo, presentate nell'ambito della Piattaforma Unica;
 - b) monitoraggio circa l'effettiva erogazione delle Sedute Psicologiche;
 - c) liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti Psicologi;
 - finalità di gestione degli accessi alla Piattaforma da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente Decreto.
2. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del GDPR, spetta ai Professionisti Psicologi la titolarità dei trattamenti dei dati personali relativi agli Studenti Beneficiari effettuati nell'ambito dello svolgimento delle Sedute Psicologiche, ciascuno in relazione alla propria utenza di riferimento, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del presente Decreto, per le finalità di cui al presente Decreto.
3. Il CNOP è titolare del trattamento dei dati personali dei professionisti aderenti al Servizio AscoltaMI.
4. L'affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quale responsabile del trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Per l'esecuzione delle attività connesse al Servizio e, in particolare, per consentire l'erogazione delle Sedute Psicologiche, il Ministero si avvale, inoltre, di uno specifico fornitore, individuato nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, il quale mette a disposizione del Ministero medesimo un applicativo per lo svolgimento di videoconferenze, integrato all'interno della Piattaforma Unica. Il predetto

fornitore è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Articolo 8

(Tutela dei dati personali)

1. Il Servizio è reso disponibile nell'ambito Piattaforma nel rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR, del Codice e del CAD.
2. Nell'ambito del Servizio sono oggetto di trattamento i seguenti dati personali e informazioni:
 - a) i dati comuni (nome, cognome, indirizzo e-mail) relativi all'Utente abilitato a presentare la domanda di contributo;
 - b) i dati personali comuni del Professionista Psicologo (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo e-mail e pec), nonché le informazioni professionali (i.e., ambito regionale di riferimento, sede legale, codice professionale) e le informazioni relative al percorso di istruzione e formazione, alle qualificazioni professionali e alle esperienze maturate, contenute all'interno della Scheda Informativa;
 - c) i dati comuni degli Studenti Beneficiari (nome, cognome, data di nascita), nonché i dati relativi alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 1, numero 15), del GDPR. Al riguardo, si precisa che:
 - in fase di presentazione della richiesta di contributo per l'erogazione della Seduta Psicologica, è acquisita la sola informazione relativa alla richiesta presentata, trattata da parte del Ministero in qualità di titolare del trattamento ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera a);
 - in fase di fruizione della Seduta Psicologica, sono oggetto di trattamento i dati acquisiti dal Professionista ai fini dell'esecuzione della propria prestazione sanitaria, i quali non sono, in nessun caso, visualizzati da parte del Ministero, né conservati nell'ambito della Piattaforma;
 - in fase di liquidazione dei compensi a favore del Professionista Psicologo, è acquisita la sola informazione relativa alla conferma di avvenuta partecipazione alla Seduta Psicologica rilasciata dagli Studenti Beneficiari, nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 3 dell'Allegato Tecnico.
3. I dati personali trattati nell'ambito del Servizio sono alimentati secondo le modalità indicate all'interno del paragrafo 2.2 Allegato Tecnico, in conformità ai principi di limitazione della finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c) del GDPR.
4. Il Ministero, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente Decreto, fornisce l'informativa agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del Servizio, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 5, comma 4, lettere a) e c). Il Professionista Psicologo, in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente Decreto, fornisce l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, in occasione del primo incontro con lo Studente Beneficiario, nelle modalità indicate nel paragrafo 2.3 dell'Allegato Tecnico.
5. I titolari del trattamento di cui al precedente comma garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e ss. del GDPR.

Articolo 9

(Principi sottesi al trattamento dei dati personali e misure di sicurezza)

1. Il trattamento dei dati personali nell'ambito del Servizio AscoltaMI è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, dei principi di dignità, riservatezza e non discriminazione, con particolare attenzione alla tutela della vita privata delle persone fisiche più vulnerabili, garantendo la centralità del benessere mentale ed emotivo dello Studente e un impiego etico e responsabile del Servizio in linea con la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. A tal fine, il Ministero implementa le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nel trattamento, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice, anche tenuto conto che il trattamento coinvolge categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'Allegato Tecnico al presente Decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema e degli accessi e il tracciamento delle operazioni effettuate.
3. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. I titolari del trattamento si informano reciprocamente e tempestivamente in caso di violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia, intervenute nei trattamenti effettuati, che comportino un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati, anche al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.
5. I dati personali oggetto di trattamento non sono in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

Articolo 10

(Conservazione dei dati personali)

1. I dati personali di cui al precedente articolo 8, comma 2, sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno del paragrafo 4 dell'Allegato Tecnico al presente Decreto, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. I tempi di conservazione variano in base al tipo di dato trattato e alla finalità del trattamento.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

1. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. Il Servizio AscoltaMI è reso disponibile mediante la Piattaforma Unica, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, secondo le modalità tecnico-operative di cui all'Allegato Tecnico al presente Decreto.
3. All'attuazione di quanto previsto dal presente Decreto, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente Decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

PROF. GIUSEPPE VALDITARA